



rilevato che all'udienza del 26.11.2020 il Liquidatore ed i procuratori delle parti si sono riportati, rispettivamente, alla nota di rimessione degli atti al giudice ed ai propri scritti, insistendo per l'accoglimento delle relative istanze;

rilevato in particolare che:

- il creditore S.p.A. osserva in sostanza che oggetto della liquidazione sarebbe stata l'azienda agricola già nella titolarità di con la conseguenza per cui il relativo ricavato non si dovrebbe considerare come massa attiva immobiliare e – diversamente da quanto ipotizzato dal Liquidatore – non si dovrebbe destinare al pagamento del creditore ipotecario (seppur una volta epurato dalle somme relative alle spese di imputazione specifica e alla quota parte di quelle di imputazione generale) bensì al pagamento dei creditori prededucibili;
- il creditore S.r.l. osserva in sostanza che, nell'ambito della prededuzione, gli dovrebbe essere riconosciuta la collocazione privilegiata *ex art.* 2755 c.c. posto che il credito da esso vantato avrebbe tratto origine dalla fornitura di farmaci i quali avrebbero garantito, nell'interesse di tutti i creditori, l'esistenza in vita degli animali allevati da

***osserva***

Occorre in primo luogo evidenziare che rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio, anche a seguito del recente intervento di modifica (cfr. l. n. 176/2020), la l. n. 3/2012 non contempla un'espressa disciplina relativa alla fase del riparto né, tantomeno, alla soluzione delle eventuali contestazioni che, nell'ambito di tale fase, vengano sollevate dai creditori.

Ora, se è indubbio che la procedura in esame (la quale si apre, ricorrendone i presupposti, su domanda del debitore il quale al fine di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento “*può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni*”) è finalizzata alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione fra i creditori del



sovraindebitato<sup>1</sup>, rimane da chiarire se e in che termini sia concesso al Giudice della procedura intervenire nella fase liquidatoria e di riparto, se del caso resolvendo eventuali contestazioni relative proprio al momento distributivo.

Momento il quale, secondo quanto comunemente si verifica nella prassi e sul modello di cui all'art. 110 L.F., vede la predisposizione da parte del Liquidatore di un progetto di riparto recante un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime.

Ora, pare al riguardo potersi affermare che al giudice della procedura non soltanto si possa ma anche si debba riconoscere non solo un generico potere di vigilanza sull'operato del Liquidatore ma anche, se del caso di intervento attivo.

Ed invero, in tal senso depongono in primo luogo le previsioni di cui all'art. 14 *novies* della l. n. 3/2012 ove si stabilisce che il Liquidatore è gravato da un obbligo informativo nei confronti del giudice (cfr. comma II) e soprattutto che il giudice stesso è munito di un peculiare potere di sospensione degli atti di esecuzione del programma di liquidazione (cfr. ancora comma II) e di autorizzazione dello svincolo delle somme (cfr. comma III).

Ma ancora, allo scopo di legittimare un attivo intervento del giudice della procedura nella fase distributiva può essere invocata, in una prospettiva analogica, la previsione dettata in materia di formazione del passivo all'art. 14 *octies*, c. IV, della l. n. 3/2012 ove si stabilisce che qualora nella fase della verifica del passivo (che la stessa relazione illustrativa al disegno di legge di modifica alla l. n. 3/2012 con cui è stata introdotta la procedura di liquidazione del patrimonio qualifica espressamente come una “*parentesi cognitoria*”<sup>2</sup>) vengano formulate delle contestazioni non superabili il Liquidatore rimette gli atti al giudice per la definitiva formazione del passivo.

---

<sup>1</sup> Ciò che, come è stato ancora osservato in dottrina, è insito nella natura concorsuale – su cui cfr. *infra* – della procedura di liquidazione del patrimonio.

<sup>2</sup> Del resto si evidenzia che la stessa l. n. 3/2012 prevede espressamente il potere del giudice di intervenire “*sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi*” persino rispetto alla fase esecutiva degli accordi di



Ebbene, ritiene questo Giudice che lo stesso debba accadere anche nel caso di contestazioni relative al progetto di riparto predisposto dal Liquidatore e che quest'ultimo ritenga non superabili: in tal caso invero, in applicazione analogica dell'art. 14 *octies*, c. IV, della l. n. 3/2012, il Liquidatore deve rimettere gli atti al giudice della procedura per la risoluzione della controversia distributiva, secondo un modello procedurale compatibile con le esigenze di celerità e semplificazione proprie della procedura in esame. Del resto, la soluzione qui prospettata appare anche in linea con le previsioni del C.C.I.I. il quale, all'art. 275, c. VI, prevede che *“Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'art. 124”* e *“la cui disciplina (sebbene, qui, non direttamente applicabile ratione temporis) viene qui richiamata a fini interpretativi e ricostruttivi, perché, da un lato, la stessa fa ora parte integrante dell'ordinamento positivo (nonostante la lunga vacatio legis prevista)”* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23.7.2019, n. 19881).

Da ultimo, evidenziata la natura concorsuale della procedura di liquidazione del patrimonio<sup>3</sup> e quindi la per certi versi la sua sovrapposibilità alla procedura di fallimento, la possibilità che il giudice intervenga direttamente a risolvere le contestazioni relative al progetto di riparto pare poter trovare conferma anche alla luce della previsione di cui all'art. 110, cc. III-IV, L.F. ove si assegna al giudice delegato il quale, “a monte”, ha proceduto all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi (cfr. art. 25, c. I, n. 8 L.F. nonché, in parallelo, l'art.

---

composizione della crisi e del piano del consumatore: procedure, queste, che neppure contemplan una fase di verifica dei crediti.

<sup>3</sup> In disparte il fatto che la stessa l. n. 3/2012 qualifica i procedimenti ivi disciplinati come *“procedure concorsuali”*, mette conto di osservare che la procedura di liquidazione del patrimonio è infatti connotata dai caratteri dell'universalità oggettiva (cfr. art. 14 *ter*, c. I) e soggettiva (cfr. art. 14 *duodecies*), dell'esclusività rispetto alle iniziative individuali (cfr. art. 14 *quinquies*, c. II, lett. b), della natura giurisdizionale (vi è un provvedimento giurisdizionale di apertura, è prevista la nomina giudiziale di un Liquidatore, sono previsti poteri di controllo ed intervento del giudice), e dell'attitudine a produrre un effetto di spossessamento (cfr. art. 14 *novies*, c. II). Del resto la stessa Corte di Cassazione ha riferito la nozione di *“concorsualità”* anche alle procedure cosiddette di sovraindebitamento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12.4.2018, n. 9087).



14 *octies*, c. IV, della l. n. 3/2012) il potere, “a valle”, di risolvere eventuali reclami proposti avverso il progetto di riparto predisposto dal curatore.

In conclusione, può affermarsi che nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, terminata la fase di attuazione del programma di liquidazione, qualora sorgano contestazioni circa il progetto di riparto formulato dal Liquidatore, queste possono essere risolte con decreto da parte del giudice della procedura, in applicazione analogica dell’art. 14 *octies*, c. IV, della l. n. 3/2012.

--=o0o=--

Tutto ciò premesso, quanto alle osservazioni formulate da parte di \_\_\_\_\_ S.p.a., esse sono infondate.

Si tratta infatti di contestazioni poggianti sull’assunto, non condiviso da questo Giudice, a mente del quale oggetto della liquidazione sarebbe stato, nel caso di specie, un’azienda (agricola) con la conseguenza per cui il relativo ricavato non si potrebbe considerare massa attiva immobiliare e secondo le regole ordinariamente applicate in materia fallimentare si dovrebbe destinare al pagamento dei creditori prededucibili (si rammenta che \_\_\_\_\_ S.p.A. è stata ammessa al passivo della procedura nei seguenti termini: “*Ammesso come da domanda. Ammesso per euro 354.738,39, Categoria Prededuzioni, come richiesto; Ammesso per euro 129.820,88, Categoria Chirografari, come richiesto*”; cfr. stato passivo agli atti, cronologico n. 4).

Ora, al di là delle espressioni utilizzate da parte del Liquidatore (il quale effettivamente nel programma di liquidazione, negli avvisi di vendita e nelle successive relazioni ha evocato la vendita di un’azienda agricola suinicola), è tuttavia fuor di dubbio che detta azienda – al momento in cui è stata “liquidata” - era di fatto costituita sostanzialmente da beni immobili (abitazioni, terreni, costruzioni rurali, vasche e il fabbricato destinato all’allevamento) e poco altro.



Ciò premesso, ricordato il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale i beni aziendali, seppur organizzati in vista di un fine unitario (cfr. art. 2555 c.c.), non perdono per ciò solo la loro autonomia funzionale e, pare potersi aggiungere, la loro individualità in ottica liquidatoria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29.9.1993, n. 9760) ed evidenziato che non è oggetto di contestazione la circostanza per cui la somma di € 898.650,00= esposta dal Liquidatore nel proprio prospetto delle somme disponibili come ricavato dalla vendita di beni immobili costituisce effettivamente il frutto della vendita degli immobili, seppur “aziendali”, il progetto di riparto elaborato dal liquidatore appare corretto.

Va al riguardo evidenziato, infatti, che il Liquidatore ha fatto corretta applicazione, da un lato, della previsione di cui all'art. 14 *duodecies*, c. II, della l. n. 3/2012 e, dall'altro, dei meccanismi propri del sistema dei “conti speciali” di cui all'art. 111 *ter* L.F., senz'altro applicabile anche in materia di liquidazione del patrimonio stante la comune natura concorsuale delle procedure.

Sotto il primo profilo, l'art. 14 *duodecies*, c. II, della l. n. 3/2012, con una disposizione del tutto sovrapponibile a quella di cui all'art. 111 *bis*, c. II, L.F., stabilisce che “*I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*”.

Senonché, è stato condivisibilmente affermato che detta disposizione non può non interpretarsi alla luce del complessivo assetto giurisprudenziale formatosi in materia fallimentare (cfr. Trib. Como, sez. I, 18.12.2019 e la giurisprudenza lì richiamata) con la conseguenza per cui, a fronte della liquidazione di un bene immobile (venendo così in rilievo anche il secondo profilo), il liquidatore, secondo il sistema dei conti speciali, dovrà detrarre gli importi relativi alle cosiddette spese specifiche e a una quota delle spese generali (secondo il criterio di proporzionalità) e determinare così l'importo da



attribuire in favore dell'eventuale creditore ipotecario (nel caso di specie, Red Sea SPV S.r.l.) fino a concorrenza del suo credito, mentre solo sull'eventuale esubero (inesistente nel caso di specie) potranno soddisfarsi eventuali creditori prededucibili.

Così nel caso in esame il Liquidatore ha scomputato dall'importo di € 898.697,70= derivante dalla liquidazione degli immobili aziendali (comprensivo della quota parte di interessi attivi) la somma di € 99.691,29= relativa alla quota parte di compenso del liquidatore, dell'organismo di composizione della crisi e delle spese di chiusura (secondo proporzionalità) ed alle spese specifiche (costo perizia di stima, pubblicità, costi di aste), così individuando nell'importo di € 799.006,41= il *quantum* da assegnare al creditore ipotecario in conto del maggior credito vantato di € 2.497.015,29=.

Le osservazioni mosse da S.p.A. non possono, in conclusioni, essere condivise.

--=o0o=--

Anche le osservazioni formulate da S.r.l. sono infondate.

Come anticipato, S.r.l. – la quale peraltro in sede di formazione del passivo nulla, a quanto consta, ha eccepito sul punto - contesta che le dovrebbe essere riconosciuto il rango di creditore non solo prededuttivo<sup>4</sup> bensì anche assistito del privilegio di cui all'art. 2755 c.c., avendo essa fornito farmaci necessari alla conservazione della mandria di suini del sovraindebitato<sup>5</sup>, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 12877 del 22.6.2016.

Senonché detta decisione, lungi dall'occuparsi della delimitazione del perimetro applicativo della previsione di cui all'art. 2755 c.c., riguarda il diverso tema della

---

<sup>4</sup> Il creditore in esame è stato ammesso al passivo del fallimento nei seguenti termini: “*Amnesso per euro 29.582,10, Categoria Predeuzioni; Amnesso per euro 2.773,27, Categoria Chirografari; non compete predeuzione per fattura n. 366, anteriore all'ammissione del debitore alla procedura?*”.

<sup>5</sup> Si rammenta che, essendo la procedura di liquidazione n. 9/2019 L.P. originata dalla risoluzione di un accordo di composizione della crisi con continuità aziendale-agricola, gli importi dei crediti ammessi con collocazione predeuttiva sono stati molto rilevanti ragion per cui, ad esito della liquidazione, il Liquidatore ne ha prospettato un pagamento parziale secondo le regole della graduazione e della proporzionalità di cui all'art. 111 *bis*, c. IV, L.F. E' appena il caso di ribadire l'applicabilità anche di detta disposizione fallimentare alla procedura di liquidazione del patrimonio, in quanto espressiva di principi generalmente applicati per la soluzione del conflitto fra creditori dello stesso patrimonio incapiente.



individuazione dell'ampiezza dell'onere di anticipazione delle spese gravante in sede di esecuzione individuale sul creditore procedente *ex* art. 8 del D.P.R., n. 115/2002 e, conseguentemente, della legittimità del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ponga a carico del creditore medesimo una certa spesa nel corso della procedura.

Diversamente, il credito azionato da parte di S.r.l. non origina certo dall'anticipazione, per comando giudiziale, di spese (ancorché materiali ma volte alla conservazione della giuridica e/o materiale esistenza ed integrità del bene) bensì, a quanto è dato intendere, è scaturito dalla fornitura di prodotti farmaceutici nel corso della procedura di accordo di composizione della crisi con continuità poi risolto di modo che, se da un lato ciò ha giustificato il riconoscimento del rango prededuttivo al relativo importo, dall'altro non può in sé valere ad integrare i presupposti del privilegio di cui all'art. 2755 c.c.

Del resto, anche a voler per ipotesi ammettere il contrario, S.r.l. si è limitata a allegare la fornitura di farmaci senza nulla comprovare circa l'ipotetico diretto legame fra detta fornitura e la conservazione in materiale esistenza della mandria di suini allevata da

--=o0o=--

In difetto di ulteriori contestazioni da parte dei creditori, il progetto di riparto elaborato dal Liquidatore va dunque dichiarato esecutivo e quest'ultimo va autorizzato a procedere ai relativi pagamenti.

**p.q.m.**

Il tribunale, così provvede:

- dichiara esecutivo il progetto di ripartizione predisposto dal Liquidatore autorizzando i relativi pagamenti;
- nulla sulle spese.

Si comunichi.



Brescia, 18 gennaio 2021

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

